

GUIDA ALLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ



**COOPERATIVE
DI COMUNITÀ**





Guida alle Cooperative di Comunità

LE COOPERATIVE DI COMUNITÀ

La crisi che stiamo vivendo, la peggiore a partire dal 1929, ha segnato la rottura di un modello di sviluppo che si è mostrato tanto inadeguato quanto pericoloso.

La crisi ha messo a nudo non solo la fragilità, ma anche l'iniquità e i rischi a lunga gittata del modello di sviluppo adottato negli anni precedenti da buona parte dei paesi sviluppati a seguito della globalizzazione dei mercati e della crescita senza regole e senza freni della strumentazione e degli scambi finanziari.

Messo da parte quello che con tardiva consapevolezza è stato definito il "turbo capitalismo" - l'idea di poter fare i soldi solo con i soldi - per uscire veramente dalla crisi bisogna individuare e perseguire un nuovo paradigma di società, orientato verso uno sviluppo sostenibile sia dal punto di vista sociale che da quello ambientale, legato a prospettive di lunga durata, che rafforzi l'equità e la coesione sociale e apra opportunità per le giovani generazioni.

Della costruzione di questo nuovo paradigma di società e di economia, che veda protagonisti le persone e le comunità, la cooperazione vuole essere soggetto attivo e responsabile.

Il disegno economico e di coesione sociale per il quale ci sentiamo impegnati a lavorare è di proporre, in tutte le parti del nostro paese, la cooperativa come la risposta ottimale per strutturare in forma imprenditoriale le iniziative di auto-organizzazione dei cittadini e di auto-aiuto nelle comunità.

Si sta facendo strada, non solo in Italia per la verità, l'idea di un diverso rapporto tra Stato, mercato e società. Accanto all'intervento dello Stato, che deve continuare a garantire l'esigibilità dei diritti fondamentali, si prefigura una più diretta e autonoma assunzione di responsabilità da parte dei cittadini e della comunità per la soluzione dei bisogni comuni.

In realtà, su questa strada la cooperazione c'è da sempre.

Le cooperative sono, infatti, imprese di persone che si autorganizzano in forma partecipativa e mutualistica per risolvere problemi e bisogni comuni, che non si appropriano degli utili realizzati, ma li lasciano nell'impresa per le generazioni future.

In un modello di nuovo protagonismo sociale e di maggiore equità tra tutti i cittadini, la cooperazione si propone come una infrastruttura sociale diffusa che arricchisce l'economia, crea mobilità e capitale sociale, rafforza la coesione.

All'interno di questa cornice ideale si colloca il progetto delle "Cooperative di Comunità" avviato a fine 2010, e confermato e rilanciato dal Congresso nazionale di Legacoop.

In realtà, le cooperative di comunità ci sono già. Nella platea associativa di Legacoop, esistono, e sono attive, un discreto numero di cooperative caratterizzate più che dal tipo di attività svolte o dalla tipologia mutualistica scelta (di lavoro o di utenza o miste, o sociali), da una particolare finalizzazione: quella di mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di deperimento, quando non di estinzione. Sono iniziative nate in aree diverse del Paese, da esigenze diverse, e con storie diverse.

Alcune per far fronte alla mancanza o al venir meno di servizi basilari per la comunità, come scuole, negozi, servizi socio-assistenziali. Altre da motivazioni ambientalistiche e di valorizzazione delle risorse del territorio. Altre ancora dalla necessità di rispondere a crisi occupazionali determinatesi nelle aree circostanti.

La presenza delle cooperative, o del gruppo di cooperative, ha prodotto ricadute positive sulla comunità o sulle comunità interessate, recuperando produzioni tradizionali e antichi mestieri, ripristinando beni ambientali e monumentali, contribuendo alla salvaguardia del territorio, valorizzando tradizioni culturali, favorendo lo sviluppo del turismo e dei ritorni stagionali, ridando valore al patrimonio abitativo, promuovendo la diffusione delle energie rinnovabili. E poi, tutte hanno saputo creare occasioni di lavoro preziose per trattenere i giovani all'interno delle comunità.

Queste esperienze evidenziano come la forma cooperativa sia uno strumento efficace, a disposizione dei cittadini che vogliono utilizzarlo, per reagire positivamente ai seri problemi, sociali e individuali, che le difficoltà dell'intervento pubblico e i "fallimenti del mercato" possono determinare in tante comunità del nostro paese, in particolare in quelle in condizioni di isolamento territoriale e a rischio di spopolamento. Se si pensa a quanti sono in Italia i Comuni di piccola e piccolissima dimensione, e a quanti di essi sono dislocati in aree montane lungo tutto il territorio nazionale, si può ben comprendere quante comunità sono già oggi in situazioni critiche.

Su di esse gravano ora le incognite drammatiche lasciate dalla crisi, e le prospettive di una lunga fase di contrazione della spesa pubblica.

A partire dalle realtà già esistenti, le cui esperienze meritano di essere maggiormente conosciute e valorizzate, il progetto che abbiamo attivato si pone l'obiettivo di promuovere e sostenere la crescita di una rete diffusa di cooperative in queste comunità - le "Cooperative di comunità", appunto - stimolando la voglia di reazione e di autonoma organizzazione dei cittadini, e fornendo loro informazioni, orientamento, assistenza e supporto, anche attraverso la possibilità di confronto con le esperienze già avviate.

Introno ad esso abbiamo sensibilizzato l'attenzione e l'impegno di tutte le strutture territoriali di Legacoop, e della strumentazione finanziaria promossa dalla nostra organizzazione, a partire da Coopfond, il fondo per la promozione di nuova cooperazione alimentato dalla contribuzione di tutte le cooperative aderenti a Legacoop.

Abbiamo anche pensato che un progetto di questo genere potesse trovare attenzione e collaborazione anche all'esterno della nostra organizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati che ne condividano le finalità, o ne riconoscano il valore sociale, o più semplicemente trovino punti di contatto positivi con le loro attività. Da queste convergenze, e li ringraziamo per l'attenzione e la fiducia che ci hanno dimostrato, nascono i protocolli di collaborazione sottoscritti con l'Associazione dei Borghi Autentici, che rappresenta oltre 150 comuni, prevalentemente di piccole dimensioni, dislocati in tutto il territorio nazionale, con FederlegnoArredo, l'organizzazione settoriale di Confindustria che raggruppa le imprese operanti nella filiera del legno, e con Legambiente.

La loro collaborazione sarà certamente preziosa per il successo del progetto!

Giuliano Poletti
(Presidente di Legacoop nazionale)

Abbiamo sentito parlare delle cooperative di comunità.

Di cosa si tratta, quali sono le caratteristiche principali di queste cooperative?

In primo luogo, la cooperativa di comunità deve avere come esplicito obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria. Questo obiettivo deve essere perseguito attraverso la produzione di beni e servizi per incidere in modo stabile su aspetti fondamentali della qualità della vita sociale ed economica.

Non conta tanto, dunque, la tipologia della cooperativa (di lavoro, di utenza, sociale, mista) o la tipologia delle attività svolte (p.e. gestioni commerciali; servizi socio assistenziali e di pubblica utilità, tutela dell'ambiente; attività agricole, forestali e di allevamento; recupero di mestieri e produzioni tradizionali; servizi e gestioni turistiche; produzione di energie rinnovabili; servizi di comunicazione), quanto la finalità di migliorare le condizioni e di valorizzare la comunità di riferimento, promuovendo anche occasioni di lavoro in particolare per i giovani. La cooperativa deve essere un'iniziativa collettiva, cioè promossa da un gruppo di cittadini, i quali partecipano in relazione alle loro esigenze e alla volontà di contribuire alla crescita della comunità. Ciò significa che i soci cittadini possono assumere la qualità di soci utenti, cioè consumatori dei servizi che la cooperativa decide di erogare, e/o di soci lavoratori, in quanto le loro capacità professionali e lavorative sono funzionali e coerenti con lo svolgimento delle attività della cooperativa stessa. La comunità cui l'attività della cooperativa si rivolge deve essere ben identificata, anche per consentire alla cooperativa di predisporre un progetto in grado di riconoscere le situazioni di bisogno e di attivare le risorse necessarie per rispondervi. Chiaramente, il progetto può e deve avere una sua progressione. La cooperativa deve cioè considerare anche l'eventualità di ampliare il proprio raggio d'azione, adattandolo alla variabilità delle esigenze della comunità, sia attraverso una maggiore articolazione del proprio assetto aziendale, sia promuovendo o aderendo ad iniziative che favoriscano una pluralità di imprese associate in rete. E' chiaro quindi che il progetto delle cooperative di comunità deve riconoscere la centralità del capitale umano, il che significa impostare modelli organizzativi e gestionali che favoriscano la partecipazione di tutti i soci. Nel contempo, non bisogna trascurare l'aspetto finanziario necessario al conseguimento degli obiettivi sociali, nell'ambito del quale assumono importanza le risorse messe a disposizione dalle Istituzioni della Comunità (ad esempio, strutture e beni di proprietà pubblica).

In quanti bisogna essere per costituire una cooperativa?

Per costituire una cooperativa è necessario che i soci siano almeno 3. Non esiste invece un limite massimo di soci (infatti negli statuti delle cooperative è generalmente contenuta una clausola che ricorda che il numero dei soci è illimitato). Il numero dei soci in una cooperativa contribuisce a determinare la scelta del modello societario di riferimento.

Le cooperative piccole e grandi funzionano con le stesse regole ?

Le società cooperative debbono fare riferimento al modello normativo della s.p.a. o a quello della s.r.l. Il rinvio alle rispettive discipline è necessario perché la normativa dedicata esclusivamente alle cooperative è contenuta nel Titolo VI del Libro V del codice civile e reca disposizioni che non regolano tutti gli aspetti di una società, perché questi sono stati già affrontati nell'ambito della disciplina delle s.p.a. o delle s.r.l. La scelta del modello della s.r.l. è necessaria per le cooperative che abbiano meno di nove soci (cioè da 3 a 8). In questo caso i soci devono essere esclusivamente persone fisiche. È poi generalmente adottata dalle cooperative di minori dimensioni che, secondo il codice civile, sono quelle che hanno meno di venti soci oppure un attivo patrimoniale di valore inferiore a un milione di euro. La scelta del modello della s.p.a. è invece necessaria quando le cooperative hanno almeno 20 soci e un attivo patrimoniale di valore superiore a un milione di euro. Infine, le cooperative che non superano uno dei suddetti limiti possono optare tra il modello s.r.l. o quello s.p.a. Ovviamente, optare fra l'uno e all'altro modello non è indifferente. Ad esempio, se si considera la disciplina della s.r.l., è necessario sapere che ogni singolo socio può accedere liberamente ai libri sociali o avviare l'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori. Inoltre, optare per la s.r.l. significa avere maggiori difficoltà nel reperire risorse finanziarie esterne alla compagine sociale.

Quali caratteristiche debbono avere i soci cooperatori?

È importante nel promuovere la costituzione di una cooperativa avere ben chiaro quali attività si intendano svolgere. In altre parole, come in tutte le altre imprese, occorre avere un progetto imprenditoriale, perché è in ragione di questo progetto che i cittadini, utenti e/o lavoratori, si associano in cooperativa e sono poi in grado di selezionare i loro futuri compagni di viaggio. Nelle cooperative di comunità, essendoci la concreta possibilità che le due categorie di soci -lavoratori e utenti- convivano, lo statuto deve essere molto puntuale nel definire l'oggetto sociale della cooperativa e, in funzione di questo, distinguere i requisiti richiesti per entrare nella compagine sociale a seconda che si tratti di soci utenti o di soci lavoratori. Ovviamente, solo nel secondo caso occorre stabilire i requisiti professionali per entrare nella compagine sociale perché, per essere soci utenti, è sufficiente dichiararsi interessati a fruire dei servizi e delle attività della cooperativa. Non è da escludere che tra i soci vi possano essere anche persone giuridiche -cioè società- o imprenditori individuali, le cui prestazioni siano coerenti con l'obiettivo sociale ed economico della cooperativa di comunità. In tal caso, lo statuto deve prevedere anche i requisiti per valutare se tali soggetti possano o meno entrare nella base sociale.

Chi decide sull'ammissione di un nuovo socio?

Sarà il consiglio di amministrazione a decidere se ammettere o no nuovi soci alla luce dei requisiti stabiliti dallo statuto e delle condizioni economiche della cooperativa. Tuttavia, se gli amministratori non accolgono la domanda debbono motivare il provvedimento

di rigetto e comunicarlo al soggetto interessato affinché quest'ultimo possa ricorrere all'organo assembleare qualora non sia soddisfatto delle ragioni espresse dall'organo amministrativo. L'assemblea può poi decidere se confermare il provvedimento del Cda oppure esprimere un atto favorevole all'ammissione dell'aspirante socio, rispetto al quale il CdA dovrà uniformarsi.

È questo l'unico modo per entrare come socio?

Una diversa categoria di soci è quella dei soci finanziatori (o sovventori). Si tratta di soci che non partecipano alla cooperativa per soddisfare il loro bisogno di lavorare o di fruire di un servizio, ma di conferire capitale affinché esso sia remunerato. È importante avere consapevolezza che le cooperative possono emettere strumenti finanziari per raccogliere risorse esterne alla compagine mutualistica, soprattutto quando lo svolgimento dell'attività richiede l'investimento di capitali ingenti, non disponibili tra i soci. I soci finanziatori possono partecipare sottoscrivendo qualsiasi strumento finanziario se la cooperativa fa riferimento alla normativa della SpA. Qualora si rinvii alla disciplina della SRL, la cooperativa potrà emettere solo titoli privi dei diritti amministrativi (sostanzialmente titoli di debito). La remunerazione di tali titoli sarà stabilita dallo Statuto e dal Regolamento di emissione.

In ogni caso, i soci finanziatori non possono avere il controllo economico e giuridico della società, né possono comprometterne la mission. Infatti, tale categoria di soci non può comunque esprimere più di un terzo di voti in seno all'assemblea ed eleggere più di un terzo dei membri dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.

E se voglio uscire dalla cooperativa?

Uno dei principi fondamentali che caratterizzano le cooperative è il "principio della porta aperta". Abbiamo già visto come questo principio si traduce nel senso dell'ingresso di nuovi soci, ma è necessario sottolineare che esso può essere inteso anche nel senso della uscita dalla cooperativa. In quest'ultimo caso intervengono le disposizioni in tema di recesso ed esclusione. Prima di entrare nel merito di questi istituti, occorre sottolineare che la variabilità della compagine sociale, così come quella del capitale sociale, non implicano modificazioni dell'atto costitutivo della cooperativa, come - al contrario - avviene per le SRL o le SPA le quali debbono inoltre comunicare al Registro delle Imprese tali variazioni.

Partiamo dal recesso.

Il socio cooperatore può recedere dalla cooperativa nei casi previsti dalla legge e dallo statuto. I casi previsti dallo statuto sono frutto dell'autonomia dei soci in relazione alle esigenze e alle caratteristiche della cooperativa e dei soci medesimi.

Il recesso nelle cooperative non può essere parziale, nel senso che non è possibile che un socio possa richiedere parte del capitale sociale a titolo di recesso e rimanere in tal modo ancora socio. Se recede la scelta deve essere definitiva.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori hanno l'obbligo di esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e, se non sussistono i presupposti del recesso, devono darne immediata comunicazione al socio. Se la società non si pronuncia entro i 60 giorni, il recesso si intende accettato. Qualora la dichiarazione di recesso sia respinta, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda, può proporre opposizione innanzi al tribunale. In caso di accoglimento della domanda del socio, il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per ciò che riguarda la risoluzione dei rapporti mutualistici (il rapporto di lavoro se si tratta di soci lavoratori ovvero la fruizione di servizi e beni in caso di soci utenti), se la cooperativa intende determinare la risoluzione del rapporto mutualistico contestualmente al rapporto associativo, deve esplicitamente prevederlo nello statuto. In caso contrario, il rapporto mutualistico si risolverà nel rispetto delle scadenze sopra esposte.

Cosa succede se un socio si comporta male o perde i requisiti per i quali è entrato?

Il socio, previa intimazione da parte degli amministratori, può essere escluso quando:

- non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte;
- compie gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- non ha o perde i requisiti previsti per la partecipazione alla società.

Altre cause di esclusione sono quelle relative alla esclusione per interdizione o inabilitazione del socio o per sua condanna ad una pena che importa interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; alla esclusione per sopravvenuta inidoneità a svolgere il lavoro; alla esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito.

Lo statuto può prevedere altri casi di esclusione del socio.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea. Il socio può proporre opposizione innanzi al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere diversamente.

Chi se ne va perde tutto?

Non perde tutto. La cooperativa deve restituire al socio receduto o escluso il capitale che egli aveva versato all'atto della sua ammissione, al valore strettamente nominale. La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni del socio uscente deve aver luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. La restituzione del capitale al socio uscente deve essere fatta entro sei mesi dall'approvazione del bilancio.

Quindi, se ho ben capito, il socio rischia solo le risorse che ha investito nel capitale sociale!

È proprio così. I creditori della cooperativa possono rivalersi solo sul patrimonio della cooperativa e non su quello dei soci. Solo in caso di piena insolvenza della cooperativa è possibile che il socio perda la quota di capitale che ha versato.

Quanto occorre versare per avviare una cooperativa?

Per le società cooperative non è previsto un valore minimo di capitale sociale, come accade per le altre società di capitali (120.000 euro per le SPA e 10.000 euro per le SRL). Questa è un'altra espressione del principio della variabilità del capitale sociale.

Il socio cooperatore non può versare una quota di capitale sociale inferiore a 25 euro, né superiore a 100.000 euro.

Ovviamente, non è possibile ipotizzare la nascita di una cooperativa -ad esempio di 10 soci- con un capitale di 250 euro. Lo stesso notaio, figura deputata al controllo della coerenza dello statuto alle norme di legge, non ammetterebbe la nascita di una cooperativa con una dotazione di capitale così bassa, tale da non coprire neanche le spese di costituzione. Il capitale iniziale e, conseguentemente, la partecipazione di ogni singolo socio deve essere adeguata agli scopi che gli stessi si sono prefissi e - soprattutto- ad affrontare le spese iniziali (comprese quelle del notaio, della registrazione ai Registri e agli Albi, etc).

I soci possono finanziare la cooperativa conferendo solo capitale?

No, possono versare anche il cosiddetto prestito sociale, rispetto al quale la cooperativa deve corrispondere interessi. Sul piano fiscale tale strumento è favorito dal fatto che la ritenuta sugli interessi corrisposti ai soci persone fisiche è effettuata a titolo d'imposta nella misura del 20%, a condizione che le somme su cui gli interessi maturano siano versate dai soci esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa e non superino, per ciascun socio, la somma di 20.658 euro (per le cooperative agricole e per le cooperative di lavoro la somma è elevata a 41.317 euro). L'altra condizione per ottenere il favore fiscale è che gli interessi corrisposti ai soci non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, come per i dividendi.

Ma serve il notaio per costituire una cooperativa?

Come già accennato, il ruolo del notaio è fondamentale ai fini della costituzione di una cooperativa in quanto deve verificare la coerenza dell'atto costitutivo e dello statuto alle norme di legge che presiedono tale forma societaria. D'altra parte, la legge dispone che la cooperativa debba essere costituita per atto pubblico e a tal fine interviene il notaio, il quale potrebbe provvedere anche all'iscrizione della cooperativa

stessa al Registro delle Imprese presso la competente CCIAA territoriale, anche ai fini della conseguente iscrizione all'Albo nazionale delle cooperative.

Come funziona una cooperativa e come viene amministrata?

Nella versione ordinaria le cooperative hanno gli organi sociali tipici di una società di capitali: l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale

Le modalità di svolgimento dell'**organo assembleare** nelle cooperative sono fondamentalmente le stesse che si riscontrano nelle altre forme societarie.

La vera peculiarità rimane la regola del voto capitaro, in base alla quale ogni socio può esprimere in sede assembleare un solo voto indipendentemente dalla sua partecipazione al capitale sociale. Un principio diametralmente opposto a quello previsto nelle altre società di capitale dove il peso decisionale dei soci è proporzionale alla loro partecipazione finanziaria.

Nelle cooperative di comunità possono sussistere due deroghe al principio del voto capitaro. La prima riguarda i soci persone giuridiche che possono ottenere fino a 5 voti in proporzione al capitale sociale conferito o al numero dei rispettivi membri. La seconda deroga si riferisce ai soci finanziatori. Essi possono esprimere al massimo 1/3 dei voti dell'assemblea allo scopo di evitare che possano condizionare la vita e le scelte fondamentali della società cooperativa, scelte che debbono in ogni caso rimanere nella disponibilità dei soci operatori. A conferma di quanto appena espresso, il peso della partecipazione in assemblea dei soci finanziatori dipende comunque dalla presenza dei soci operatori. In altre parole, il rapporto di un terzo deve essere sempre rispettato in sede assembleare, con la conseguenza che se l'assenza di parte dei soci operatori determina il mancato rispetto del suddetto rapporto, il numero dei voti esercitabili dai soci finanziatori deve proporzionalmente ridursi.

In assemblea ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Tale norma consente l'esercizio di tale facoltà unicamente nelle cooperative che fanno riferimento al quadro normativo delle SPA.

Ai fini della composizione del **consiglio di amministrazione** le cooperative possono avere due alternative: comporre il consiglio eleggendo unicamente soci operatori o persone indicate dai soci operatori persone giuridiche, ovvero nominare anche amministratori che non siano soci, sempreché essi siano sempre in una condizione di minoranza.

È possibile quindi avvalersi di soggetti professionalmente qualificati, esterni rispetto alla compagine ed ai relativi interessi sociali.

I soci finanziatori possono eleggere propri rappresentanti in consiglio di amministrazione a condizione che non superino 1/3 del numero complessivo dei componenti dell'organo.

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie funzioni a uno o più dei propri membri alla stregua delle altre società di capitali, ma non può esercitare tale facoltà su alcune materie in presenza delle quali è invece prevista l'obbligo

di deliberare in forma collegiale, quali l'ammissione di nuovi soci; il recesso del socio; l'esclusione del socio; le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Su quest'ultime risulta opportuno che lo statuto dia indicazioni precise (la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società).

Gli amministratori debbono inserire nella relazione sulla gestione i "criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico", allo scopo di assicurare ai soci informazioni specifiche sulla finalità mutualistica della gestione ed evitare quindi comportamenti degli amministratori che travalichino da tale finalità.

Chi esercita il controllo nei confronti della cooperativa?

Occorre distinguere tra il controllo interno e quello esterno.

Il primo tipo è esercitato dai **sindaci delle cooperative**, i quali devono essere in possesso dei medesimi requisiti professionali propri di chi ricopre tale funzione nelle società di capitali, e cioè almeno un membro deve essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e gli altri, se non sono in possesso di tale iscrizione, devono essere scelti tra le categorie professionali individuate dal codice civile e dalla decretazione ministeriale. Tutti i sindaci devono essere revisori legali dei conti se al collegio è attribuita anche la funzione di revisione contabile.

Secondo il codice civile, le cooperative non hanno l'obbligo di istituire il collegio sindacale se il loro capitale non supera il valore di centoventimila euro ovvero se la cooperativa:

- non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- non controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- non supera (per due anni consecutivi) due fra i tre seguenti parametri: patrimonio <4.400.000 euro>; fatturato <8.800.000 euro>; numero degli addetti <50 addetti>.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Ai parametri suddetti si aggiunge un'ulteriore fattispecie tipica, legata all'emissione di "strumenti finanziari non partecipativi", indipendentemente dal loro ammontare. L'unica differenza tra cooperative SPA e cooperative SRL sta nell'obbligo per le prime di nominare un revisore legale dei conti, ai fini del controllo contabile, anche quando esse non abbiano superato i parametri sopra detti.

Oltre alle funzioni tipiche generalmente attribuite all'organo di controllo, è importante ricordare che nelle cooperative il collegio sindacale ha l'obbligo di riferire all'assemblea di bilancio in merito alla congruità tra gestione e scopo mutualistico e di dare conto

delle determinazioni assunte rispetto all'ammissione di nuovi soci. Per quanto riguarda il secondo tipo di controllo, quello esterno, esso è finalizzato a verificare che le cooperative rispettino le norme che rendono peculiare il modello cooperativo (variabilità del capitale sociale, principio della porta aperta, voto capitaro, ristorno, etc.), nonché quelle che consentono loro di accedere al regime di favore previsto dalla disciplina fiscale.

La competenza a svolgere l'attività di vigilanza è esclusiva in capo ai soggetti indicati dal d.lgs. 220/2002. Si tratta del Ministero dello Sviluppo economico e delle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, le quali, per svolgere l'attività di vigilanza, devono ottenere un formale riconoscimento, tramite decreto ministeriale, sulla base di determinati requisiti dimensionali ed organizzativi.

La vigilanza è chiamata a soddisfare due esigenze: assistere le cooperative e controllarne la natura di ente cooperativo. A queste si aggiunge il compito di verificare la correttezza e la conformità dei rapporti di lavoro instaurati tra le cooperative di lavoro e i soci lavoratori con quanto previsto dal regolamento previsto dall'art. 6 della l. 142/01. Per ciò che riguarda i compiti di assistenza, la revisione cooperativa è finalizzata a fornire agli amministratori delle cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale.

Per ciò che concerne, invece, i compiti di accertamento, la revisione dovrà accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, prestando attenzione a diversi aspetti della vita di una cooperativa:

- l'effettività della sua base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale e allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione;
- l'assenza di scopi di lucro dell'ente e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

L'attività di vigilanza è svolta attraverso revisioni ordinarie - la cui cadenza deve essere almeno biennale, ad eccezione di particolari categorie di cooperative per le quali è prevista una cadenza annuale (cooperative sociali, cooperative di abitazione e loro consorzi iscritte all'albo previsto dall'art. 13 della l. 59/92 ovvero cooperative e loro consorzi che abbiano rilevanti dimensione sotto il profilo finanziario e/o patrimoniale)- o attraverso ispezioni straordinarie, le quali sono disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di programmati accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

Il Ministero dello Sviluppo economico è competente a svolgere sia le ispezioni straordinarie nei confronti di tutte le cooperative, sia le ispezioni ordinarie nei confronti delle cooperative non aderenti ad alcuna Associazione di rappresentanza del movimento cooperativo. Alle Associazioni di rappresentanza è invece affidato il compito di svolgere le revisioni cooperative nei confronti delle cooperative loro aderenti a mezzo di

revisori da esse incaricate. Qualora l'attività di vigilanza si concluda senza che siano state rilevate irregolarità, la cooperativa riceve un "certificato di revisione" dal Ministero (tramite le sue articolazioni amministrative) ovvero un "attestato di revisione" dalle Associazioni riconosciute.

Qualora, al contrario, l'attività di vigilanza abbia riscontrato gravi irregolarità o anomalie che la cooperativa non ha eliminato nonostante sia stata all'uopo diffidata, il Ministero può adottare provvedimenti sanzionatori.

Se con l'attività della cooperativa si guadagna, a chi vanno gli utili?

Le cooperative sono obbligate, in sede di approvazione del bilancio, a versare il 30% degli utili netti annuali alla riserva legale e il 3% al Fondo mutualistico per la promozione e sviluppo della cooperazione.

Una volta espletate le suddette destinazioni obbligatorie, le cooperative possono distribuire gli utili ai soci a titolo di dividendi oppure allocarli nel patrimonio a riserve indivisibili. Nel caso decida di distribuire dividendi, la cooperativa deve rispettare il limite previsto dal codice civile, secondo il quale il dividendo non può superare il valore massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentati di 2.5 punti rispetto al capitale versato (ad oggi il limite si aggira intorno al 6%). Si tratta di un obbligo previsto per le sole cooperative a mutualità prevalente.

Ma ci sono soltanto i dividendi per i soci cooperatori?

No, anzi! C'è il ristorno che rappresenta l'essenza stessa della mutualità perché consente ai soci cooperatori di ottenere vantaggi economici direttamente proporzionati alla qualità ed intensità del rapporto che essi instaurano con la cooperativa.

Lo statuto deve indicare i criteri per la ripartizione dei ristorni, determinati proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Nel caso delle cooperative di comunità si dovranno quindi considerare la quantità e la qualità dei servizi acquisiti dai soci (nel caso dei soci utenti) ovvero delle prestazioni lavorative (nel caso dei soci lavoratori). L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante l'aumento del capitale sottoscritto, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

L'erogazione del ristorno è rimessa alla volontà dell'assemblea, sia ai fini della determinazione della misura, sia ai fini delle possibili modalità di attribuzione del ristorno (assegnazione di somme di denaro, aumento di capitale sociale ordinario, emissione di strumenti finanziari).

Il ristorno viene attribuito ai soli soci che abbiano avuto scambi mutualistici con la cooperativa, e quindi esclusivamente fra coloro che abbiano usufruito dei servizi della cooperativa.

Ciò che può essere distribuito a titolo di ristorno è l'avanzo documentato di gestione, cioè l'utile generato esclusivamente con le attività svolte con i soci. Quindi, ai fini dell'individuazione del reddito della cooperativa da corrispondere a titolo di ristorno -ad esempio- ai soci lavoratori, è necessario rapportare il costo del lavoro dei soci stessi con il costo del lavoro complessivamente sostenuto: la percentuale che ne deriva consente alla cooperativa di determinare e documentare parte degli utili complessivi potenzialmente ristornabili. Analoga operazione va svolta per i soci utenti ponendo a confronto il valore degli acquisti compiuti dai soci con quello che deriva dagli acquisti dei terzi. I soci lavoratori debbono però considerare un ulteriore limite, previsto dall'articolo 3 della legge 142/01, in forza del quale il ristorno non può superare il 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

Ho saputo che le cooperative hanno un trattamento fiscale particolare. Ha qualcosa a che fare con la mutualità prevalente?

Si tratta di una disciplina particolare che riguarda parte degli utili che le cooperative destinano a riserve patrimoniali indivisibili tra i soci. Infatti, questi utili non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire le citate riserve patrimoniali tra i soci, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Ai fini dell'applicazione di tale disciplina è necessario distinguere tra "cooperative a mutualità prevalente" e "cooperative a mutualità non prevalente". Sono a mutualità prevalente quelle cooperative che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci e rispettano i cosiddetti requisiti di mutualità (limiti ai dividendi, indivisibilità delle riserve, devoluzione del patrimonio ai Fondi mutualistici in caso di scioglimento). Nei confronti delle "cooperative a mutualità prevalente" il beneficio fiscale si applica limitatamente:

- alla quota del 77% degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi, nonché delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
- alla quota del 57% degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi;
- alla quota del 32% degli utili netti annuali delle cooperative tra consumatori. Nei confronti delle cooperative sociali, di cui alla legge 381/91, la norma si applica sulla quota del 97% degli utili netti annuali.

Nei confronti delle "cooperative a mutualità non prevalente" il beneficio si applica limitatamente alla quota del 30% degli utili netti annuali.

Da ricordare che il contributo del 3% ai fondi mutualistici è fiscalmente deducibile.

E' stato spesso citato il socio lavoratore. Quali contratti di lavoro possono stipulare le cooperative di comunità con i propri soci lavoratori?

Le cooperative di lavoro possono instaurare con i propri soci lavoratori tutti i tipi di contratto (lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro a progetto, lavoro intermit-

tente, ecc.), ad eccezione dei rapporti di natura occasionale. Le cooperative di lavoro devono però approvare un regolamento che individui preventivamente i tipi di contratto che esse ritengono utili al perseguimento del loro scopo sociale. In assenza del regolamento possono stipulare solo contratti di tipo subordinato.

Quali sono le caratteristiche principali di ciascuno di questi contratti?

Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza per il fatto che il lavoratore esegue la propria prestazione lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. In relazione alle esigenze della cooperativa e del lavoratore, il contratto subordinato può essere a tempo indeterminato o a termine. Può essere a tempo pieno (l'orario settimanale è quello previsto dal contratto collettivo di riferimento) o può prevedere un orario di lavoro ridotto su base giornaliera, settimanale, mensile o annuale.

Il contratto di lavoro autonomo è caratterizzato dalla totale autonomia del lavoratore nel determinare liberamente i tempi e i modi per realizzare l'oggetto del contratto di lavoro.

Il contratto a progetto (che ha sostituito le collaborazioni coordinate e continuate) è un tipo di contratto che prevede che il datore di lavoro impartisca non ordini (come nel lavoro subordinato) ma direttive di massima per realizzare il "progetto", ossia un'attività ben specifica che viene individuata nel contratto di lavoro.

Il contratto di lavoro intermittente (meglio conosciuto come lavoro "a chiamata") consiste nel fatto che il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro che lo chiama a svolgere la prestazione lavorativa quando ne ha bisogno. Al lavoratore che viene chiamato viene garantito (ovviamente per i periodi di lavoro) lo stesso trattamento previsto per i lavoratori subordinati. Il ricorso al lavoro intermittente non è sempre praticabile, in quanto tale tipo di contratto è soggetto a limiti di utilizzo soggettivi (età dei lavoratori inferiore a 25 anni o superiore a 45 anni) e oggettivi (attività svolte durante il fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali).

Per ciò che riguarda i cosiddetti contratti a causa mista, cioè l'apprendistato e il contratto di inserimento, non vi sono obiezioni rispetto alla loro applicabilità nei confronti dei soci lavoratori. Al riguardo, è opportuno segnalare una positiva coincidenza tra le finalità perseguite da tali contratti e la figura dei soci speciali. Questi ultimi possono essere ammessi da una cooperativa in relazione ad esigenze di formazione (professionale) o di inserimento nella attività mutualistica. Lo statuto può attribuire loro diritti differenziati, soprattutto sotto il profilo della partecipazione agli organi sociali. Essi non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine del periodo di formazione od inserimento, che non può essere comunque superiore a cinque anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a meno che lo statuto (ed eventuali regolamenti attuativi di esso) condizioni tale passaggio alla positiva verifica da parte degli amministratori del percorso formativo o di inserimento.

Cosa sono i regolamenti che le cooperative devono approvare per regolare il lavoro dei soci?

Il regolamento interno delle cooperative di lavoro è lo strumento al quale è affidato il compito di individuare e disciplinare i rapporti di lavoro instaurabili tra la cooperativa e i propri soci lavoratori, e deve contenere il "richiamo" al CCNL applicabile per ciò che attiene i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato. Esso viene approvato dall'assemblea dei soci, e, tenuto conto della particolarità della figura del socio-lavoratore, consente di regolamentare i rapporti di lavoro in modo più consono agli obiettivi che la cooperativa si è prefissata di raggiungere. In ogni caso la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro applicabili alle attività svolte dalla cooperativa.

Le cooperative possono avere lavoratori non soci?

Certamente, sì.

E come devono comportarsi con loro?

Come devono comportarsi tutti gli altri datori di lavoro: in particolare devono applicare ai lavoratori subordinati i contratti collettivi di riferimento. Inoltre, qualora ricorrano i casi previsti dalla legge, è possibile retribuire i lavoratori con il sistema dei "voucher". Quest'ultima fattispecie, però, non è applicabile ai soci lavoratori in quanto fa riferimento a rapporti di natura occasionale.

Dobbiamo fare tutto da soli o c'è qualcuno che ci può aiutare?

Le cooperative possono associarsi alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop) ed essere destinatarie di un complesso di servizi finalizzati alla loro nascita e crescita, alla migliore soddisfazione dei bisogni dei soci.

La gamma è molto ampia: va dai servizi di tipo legale per la predisposizione dello statuto sino ai servizi di accompagnamento presso gli istituti di credito per ottenere finanziamenti alle migliori condizioni, sino ai servizi a supporto delle politiche di sviluppo. In particolare Legacoop ha sviluppato prodotti ad hoc per la predisposizione del business plan, per il controllo dei flussi di cassa e della gestione aziendale.

Legacoop può dare un aiuto finanziario alle nuove cooperative di comunità?

Legacoop non eroga direttamente finanziamenti, ma può facilitare l'interlocuzione con soggetti finanziatori interessati a favorire lo sviluppo della cooperazione, soggetti in grado di comprendere le aspettative dei soci e di praticare condizioni particolarmente

te interessanti. Tra questi, va segnalato COOPFOND, il Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito da Legacoop. Nato a seguito della legge 59 del 1992 ha l'obiettivo di promuovere, rafforzare ed estendere la presenza cooperativa all'interno del sistema economico nazionale, concorrendo alla nascita di nuove imprese e alla crescita di quelle esistenti.

Le iniziative più significative sono finalizzate a conseguire risultati nel settore sociale e nelle aree svantaggiate del Paese; ad incrementare la dimensione media dell'impresa cooperativa, anche attraverso forme d'integrazione; a favorirne l'internazionalizzazione e l'innovazione.

Le risorse per svolgere queste attività provengono dal versamento del 3% degli utili netti annuali delle cooperative esistenti, ma anche dai patrimoni residui delle cooperative poste in liquidazione. Sono le cooperative, quindi, a sostenere la nascita e la crescita della cooperazione.

In generale, COOPFOND realizza i propri interventi attraverso la partecipazione al capitale e/o la concessione di prestiti oppure la sottoscrizione di strumenti finanziari. L'entità dell'intervento è commisurata al fabbisogno dell'iniziativa da realizzare ed ha carattere temporaneo.

Più in particolare, le linee di intervento più importanti di COOPFOND possono essere così riassunte:

- costituzione di nuove imprese cooperative attraverso la partecipazione al capitale di rischio, con un impegno pari a quello dei soci cooperatori, e l'eventuale erogazione di un prestito;
- finanziamento di progetti d'investimento che prevedano un effettivo incremento dell'attività aziendale (mediante l'erogazione di un prestito ed eventualmente una partecipazione al capitale di rischio a fronte della capitalizzazione da parte dei soci);
- consolidamento patrimoniale di cooperative con significative potenzialità di sviluppo attraverso la partecipazione al capitale di rischio o l'erogazione di un prestito (si tratta di interventi finalizzati al riequilibrio della struttura patrimoniale e finanziaria della cooperativa ed è subordinato alla capitalizzazione da parte dei soci);
- sostegno di progetti di fusione e d'integrazione tra cooperative (si tratta di prestiti particolarmente agevolati in quanto finalizzati alla crescita dimensionale delle imprese cooperative).

Oltre a Coopfond a chi ci si può rivolgere?

Vi è una finanziaria cooperativa nazionale, denominata CCFS, che raccoglie la liquidità dalle cooperative e la impiega in iniziative imprenditoriali meritevoli. In diverse realtà regionali vi sono inoltre delle finanziarie territoriali, che svolgono in prevalenza l'attività di sostegno degli investimenti e di partecipazione al capitale.

Vi sono poi altri soggetti finanziari che sostengono i piani di capitalizzazione dei soci anticipando le risorse necessarie (Finanza&Lavoro) o che concedono garanzie al sistema del credito per agevolare la concessione di finanziamenti alle cooperative (Cooperfidi Italia). Unipol Banca ha predisposto speciali linee di finanziamento, denominate Valore Cooperativo, per favorire la crescita dell'impresa cooperativa; mentre Cooperfactor interviene quando la pubblica amministrazione ritarda i pagamenti per i servizi prestati.

Vi è infine Compagnia Finanziaria Industriale (CFI), la Finanziaria promossa da Lega-coop insieme ad AGCI e Confcooperative, e disciplinata dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49, meglio nota come Legge Marcora. CFI può intervenire -al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione - in cooperative di lavoro e in cooperative sociali. L'intervento può avvenire nella forma della partecipazione al capitale delle cooperative interessate o attraverso finanziamenti o agevolazioni finanziarie per la realizzazione di progetti d'impresa. La partecipazione non può comunque superare il capitale degli altri soci o il suo doppio, in presenza di un patrimonio netto sufficiente, e l'intervento nel capitale è temporaneo (non può durare più di 10 anni, e almeno il 25% deve rientrare entro 5 anni).

Per saperne di più, consigliamo di consultare:

- gli articoli 2511 e seguenti del codice civile;
- la legge 31 gennaio 1992, n. 59 (nuove norme in materia di società cooperative)
- la legge 3 aprile 2001, n. 142 (revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore)
- il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi)

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

LEGACOOP NAZIONALE

Via G.A. Guattani, 9 - 00161, **ROMA**

Tel. 06 84439358-369 - Fax 06 84439396 - info@legacoop.coop

SEDI REGIONALI:

ABRUZZO

Via F. Fellini, 2 - 65010, **VILLA RASPA DI SPOLTORE** (Pescara)

Tel. 085 4159949 - Fax 085 4170347 - segreteria@legacoopabruzzo.it

ALTO ADIGE

P.zza Mazzini, 50/56 - Palazzo Rossi - 38122, **BOLZANO**

Tel. 0471 067100 - Fax 0471 067140 - info@legacoopbund.coop

BASILICATA

Centro Comm.le Galassia Viale dell'Unicef - 85100, **POTENZA**

Tel. 0971 470507 - Fax 0971 470963 - info@legacoopbasilicata.it

CALABRIA

Via A. Fares, 78 - 88060, **CATANZARO**

Tel 0961 752694 - Fax 0961 753002 - info@legacoopcalabria.coop

CAMPANIA

Centro Direzionale - Via Ausilio Centro - Is E/5 - 80143, **NAPOLI**

Tel. 081 6063054 - Fax 081 6028491 - segreteria@legacoopcampania.it

EMILIA ROMAGNA

V.le Aldo Moro, 16 - 40127, **BOLOGNA**

Tel. 051 509983 - Fax 051 509905 - presidenza@emilia-romagna.legacoop.it

FERRARA

Via Carlo Mayr, 14 - 44121, **FERRARA**

Tel. 0532 761307 - Fax 0532 763445 - info@ferrara.legacoop.it

FORLÌ-CESENA

Via Monteverdi, 6/b - 47100, **FORLÌ**

Tel. 0543 785411 - Fax 0543 781134 - segreteria@legacoop.fc.it

IMOLA

Via Emilia, 25 - 40026, **IMOLA** (Bologna)

Tel. 0542 35382-215 - Fax 0542 30516 - legacoop@imola.legacoop.it

MODENA

Via Fabriani, 120 - 41121, **MODENA**

Tel. 059 403011 - Fax 059 214810 - info@modena.legacoop.it

PARMA

Via Ciro Menotti, 3 - 43100, **PARMA**

tel. 0521 947011 - Fax 0521 947099 - legacoop.pr@legacoop.pr.it

PIACENZA

Via Gregorio Fontana, 14 - 29100, **PIACENZA**

Tel. 0523 318296 - Fax 0523 318299 - info@piacenza.legacoop.it

RAVENNA

Via Faentina, 106 - 48100, **RAVENNA**

Tel. 0544 509511 - Fax 0544 465747 - legacoop@legacoop.ra.it

REGGIO EMILIA

Via Meuccio Ruini, 74/d - 42124, **REGGIO EMILIA**

Tel. 0522 530011 - Fax 0522 530900 - info@legacoop.re.it

RIMINI

Via Caduti di Marzabotto, 40 - 47900, **RIMINI**

Tel. 0541 760711 - Fax 0541 774034 - presidenza@legacooprimini.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Via D. Cernazai, 8 - 33100, **UDINE**

Tel. 0432 299214 - Fax 0432 299218 - segreteria@legacoop.fvg.it

LAZIO

P.zza Fernando De Lucia, 20 - 00139, **ROMA**

Tel. 06 4063028 - Fax 06 4063033 - r.demasi@legacooplazio.it

LIGURIA

Via XX Settembre, 29 - 16121, **GENOVA**

Tel. 010 572111 - Fax 010 57211223 - segreteria.ge@legaliguria.coop

LOMBARDIA

Via Palmanova, 22 - 20132, **MILANO**

Tel. 02 284561 - Fax 02 28456276 presidenza@lombardia.legacoop.it

MARCHE

Via Sandro Totti, 10 - 60131, **ANCONA**

Tel. 071 2805882 - Fax 071 2806107 - info@legacoopmarche.coop

MOLISE

Via Mazzini, 129/A - 86100, **CAMPOBASSO**

Tel. 0874 493213 - Fax 0874 493227 - presidenza@legacoopmolise.it

PIEMONTE

Via Livorno, 49 - 10144, **TORINO**

Tel. 011 5187169 - Fax 011 5178975 - legacoop@legacooppiemonte.coop

PUGLIA

Via Capruzzi, 228 - 70124, **BARI**

Tel. 080 5423959 - Fax 080 5423970 - legacoop@legapuglia.it

SARDEGNA

Via Epsio Loni, 4 - Loc. Su Planu - 09047, **SELARGIUS** (Cagliari)

Tel. 070 531355 - Fax 070 541071- legasard@tin.it

SICILIA

Via A. Borrelli, 3 - 90139, **PALERMO**

Tel. 091 300852 - Fax 091 348815 - segreteria@legacoopsicilia.coop

TOSCANA

L.go Fratelli Alinari, 21 - 50123, **FIRENZE**

Tel. 055 27921 - Fax 055 2398234 - legacoop@legacooptoscana.coop

TRENTINO

Via Segantini, 10 - 38122, **TRENTO**

Tel. 0461 898111 - Fax 985431 - ftcoop@ftcoop.it

UMBRIA

Strada Santa Lucia Sobborghi, 8 - 06100, **PERUGIA**

Tel. 075 44643 - Fax 075 45391- segreteriapresidenza@legacoopumbria.coop

VALLE D'AOSTA

Via B. Festaz, 55 - 11100, **AOSTA**

Tel. 0165 363375 - Fax 0165 235234 - legaaosta@tiscali.it

VENETO

Via Ulloa, 5 - 30175, **MARGHERA**

Tel. 041 5490273 - Fax 041 5490249 - segreteria@legacoop.veneto.it

*Finito di stampare nel mese
di dicembre 2011 per conto di Legacoop da:
Officine Cantelmo Soc. Cooperativa - Lecce*

*Impaginazione e progetto graPco:
Officina - Design & Comunicazione - Parabita (Le)*

*Progettazione e realizzazione del logotipo delle
Cooperative di Comunità:
grado18 srl - web & comunicazione*

Le cooperative sono imprese di persone che si autorganizzano in forma partecipativa e mutualistica per risolvere problemi e bisogni comuni, che non si appropriano degli utili realizzati, ma li lasciano nell'impresa per le generazioni future. In un modello di nuovo protagonismo sociale e di maggiore equità tra tutti i cittadini, la cooperazione si propone come una infrastruttura sociale diffusa che arricchisce l'economia, crea mobilità e capitale sociale, rafforza la coesione. Le cooperative di comunità sono caratterizzate più che dal tipo di attività svolte o dalla tipologia mutualistica scelta (di lavoro o di utenza o miste, o sociali), da una particolare finalizzazione: quella di mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di deperimento, quando non di estinzione.